



## Omessa mediazione tributaria: non perdi più la causa

**Autore :** Paolo Florio

**Data:** 02/12/2013

*Secondo il testo del maxi emendamento approvato dal Senato, anche il procedimento di reclamo-mediazione tributaria subirà delle modifiche, con importanti novità a vantaggio del contribuente; se il contribuente si dimentica di tentare la mediazione, quando obbligatoria, potrà farlo dopo.*

Il Senato ha votato la fiducia al testo del maxi emendamento che contiene interessanti modifiche al **reclamo - mediazione tributaria**, l'istituto introdotto con una legge del 2011 **[1]**.

Il procedimento di reclamo-mediazione **[2]** è **obbligatorio** per le controversie fiscali in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate di valore inferiore a € 20.000,00. Questo significa che, se viene avviata una causa fiscale contro l'Agenzia delle Entrate (cosiddetto **ricorso**), senza esperire prima il tentativo di mediazione, quando è obbligatorio, si perde la causa, poiché il giudice dichiara il ricorso **inammissibile**.

Questa norma, soprattutto nella fase di prima applicazione, ha creato problemi per



tanti difensori (**avvocati e commercialisti**) che, in questi mesi, non ancora abituati alla nuova procedura, hanno spesso presentato i ricorsi senza prima avviare la mediazione tributaria: in tutti questi casi, il contribuente perdeva la causa contro il Fisco, per un errore di procedura.

### **Si passa da inammissibilità a improcedibilità**

Nella nuova procedura di mediazione tributaria, che il maxi emendamento propone, si passa da causa d'**inammissibilità** a causa di **improcedibilità**: questo significa che, se per errore si presenta il ricorso, quando invece era obbligatoria la mediazione tributaria, il giudice interrompe il processo e dà ugualmente, al contribuente, la possibilità di avviare la mediazione, senza dichiarare il ricorso inammissibile. Così, il presidente della Commissione, accertate le cause di improcedibilità, dovrà rinviare la trattazione della causa per permettere alle parti di procedere con la mediazione.

Insomma, si consente al ricorrente una seconda "chance".

### **Altre modifiche**

Ulteriore modifica, questa volta con **aggravio** per il contribuente, è quella di prevedere che sui maggiori redditi accertati e oggetto di accordo con il Fisco sarà previsto l'obbligo di pagare anche i **contributi previdenziali**.

### **La sospensione della riscossione**

Una delle novità più interessanti introdotte è la sospensione della riscossione sino alla data da cui decorrono i termini per la costituzione in giudizio del contribuente. Tale modifica è particolarmente importante per armonizzare la disciplina della mediazione tributaria con quella degli accertamenti esecutivi che aveva sollevato presso alcune Commissioni tributarie un'altra potenziale causa di contrasto con la Costituzione. Nella disciplina vigente, infatti, il termine per il pagamento di un terzo delle imposte dovute non è interrotto dalla presentazione del reclamo con la conseguenza che il contribuente si trova senza alcuna tutela cautelare per il periodo di tempo che intercorre fra la notifica del reclamo all'Agenzia delle Entrate e la successiva, eventuale, istanza di sospensione giudiziale che può essere presentata in



Commissione tributaria solo dopo la costituzione in giudizio.  
Con la sospensione della riscossione viene meno il problema per il contribuente della impossibilità di accedere alla tutela cautelare in pendenza dei termini per la mediazione.

Saranno sempre dovuti gli **interessi**.

### **Irretroattività della legge**

Le modifiche non operano retroattivamente. Pertanto non saranno sanati gli errori di tanti avvocati e commercialisti che hanno presentato il ricorso senza la mediazione e ora rischiano di perdere la causa per un problema di procedura.

### **Note:**

**[1]** Art. 39, comma 9, D.L. n. 98 del 6.7.2011, conv. con modif. dalla L. n. 111 del 15.7.2011, n. 111

**[2]** Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992